

## **Convalida di licenza per finita locazione**

### **Legge 24 dicembre 1806 n. 547**

**L'art. 1** disponeva che: “Nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale o dal contratto, Il locatore potrà far notificare al conduttore, mezzaiuolo, mezzadro o colono di beni immobili la licenza per finita locazione, contenente la citazione per la convalidazione della detta licenza”.

**L'art. 4** prevedeva che: “Qualora nel termine il citato non comparisca, o comparendo, non si opponga, se ne farà constatazione nel verbale di udienza, ed in tali casi la licenza avrà forza di titolo esecutivo. A tale uopo il conciliatore od il pretore ordinerà al cancelliere, con ordinanza stesa in calce alla citazione, che sulla stessa si apponga la formula esecutiva... Nel caso di nullità della citazione, non sanata dalla comparizione del citato, competerà a quest'ultimo il rimedio dell'opposizione e dell'appello. Nel caso di comparizione del convenuto e di sua opposizione, la competenza del giudizio sulla detta opposizione sarà regolata dal codice di procedura civile”.